



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Sevi. 2019/13
Olp. 31/12/13
Puisse. 31/12/13
Cocci. 5469/13
Rep. 5469/13

5

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. [REDACTED] Ruolo Generale promossa

DA

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore,
con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] come da mandato in atti (rinuncia in data 03.03.2010);

Conclusioni: "Come da atto di citazione in opposizione"

OPPONENTE

CONTRO

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore,
con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] come da mandato in atti;

Conclusioni: "Come da comparsa di risposta"

OPPOSTA

OGGETTO: "Opposizione a decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 28.02.08".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, [REDACTED] (d'ora innanzi, per comodità, [REDACTED]) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 28.02.08, con il quale le veniva ordinato di pagare a [REDACTED], la somma di Euro 150.384,00, oltre interessi e spese, oggetto di credito derivante dalla vendita di olio di oliva effettuata da [REDACTED]

↙

██████████ e da quest'ultima ceduto all'ingiungente nell'ambito del contratto di factoring stipulato in data 15.03.07.

La richiesta di revoca del decreto era motivata da ██████████ con l'inesistenza del credito, stante la mancata consegna della merce da parte della fornitrice, nonché con la non autografia della firma presente sulla lettera di adesione alla cessione prodotta da ██████████

Si costituiva l'opposta che insisteva nella propria pretesa economica e affermava l'infondatezza delle avverse allegazioni.

La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e prova orale; all'udienza del 14.03.2013 era posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.

L'opposizione proposta da ██████████ all'esito dell'istruttoria svolta, è risultata infondata e da respingere: il decreto ingiuntivo n. ██████████ merita, conseguentemente, conferma integrale.

Preliminarmente e come già rilevato nell'ordinanza in data 11.12.08, il disconoscimento della sottoscrizione ██████████ presente sulla lettera di adesione prodotta da ██████████ (doc. n. 6) non assume rilievo ai fini della decisione della causa, in quanto il contratto di cessione di credito si perfeziona al momento della conclusione dell'accordo tra originario e nuovo creditore, senza che sia necessario il consenso del debitore ceduto, al quale la cessione va soltanto notificata (art. 1264 cod. civ.).

Orbene, nella fattispecie, il factor (cessionario del credito) risulta avere comunicato a ██████████ (debitore ceduto) la cessione del credito di Euro 150.384,00 portato dalla fattura n. 420 del 02.10.07 emessa da ██████████ (fornitore), comunicazione ricevuta il 25.10.07 dall'opponente (doc. n. 3) e sulla quale quest'ultima non ha svolto contestazioni, sicché nessun dubbio può sussistere sull'efficacia della cessione nei confronti di ██████████

L'opposizione di ██████████ ha il suo fulcro nell'eccezione di inadempimento del fornitore, ██████████ e conseguentemente nell'inesistenza del credito per cui è causa in quanto non supportato da controprestazione.

Tale motivo di opposizione introduce all'esame del regime di opponibilità delle eccezioni tra factor e debitore ceduto, argomento sul quale un punto fermo è

rappresentato dalla rilevanza del dato temporale, ossia dalla anteriorità o posteriorità del fatto oggetto di eccezione rispetto alla cessione del credito.

Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il debitore è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma, qualora dopo la cessione intervengano fatti di incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto (Cass. civ. 07.04.2009 n. 8373).

Tale principio, per quanto attiene all'esecuzione del contratto, ha trovato un contemperamento nella giurisprudenza di merito, che ha sostenuto che il debitore può sempre opporre al cessionario le eccezioni conseguenti all'esecuzione del contratto indipendentemente dal fatto che tali eccezioni si fondino su fatti anteriori o posteriori alla cessione, evidenziando, comunque la necessità di dare rilevanza al disposto dell'art. 1175 c.c. in forza del quale le parti debbono comportarsi secondo le regole della correttezza: il debitore ceduto ha pertanto l'onere di comunicare al cessionario tutto ciò che possa aver viziato il credito originario e, in assenza di tempestiva comunicazione al riguardo, egli decade dal diritto di sollevare l'eccezione di inadempimento ed è conseguentemente tenuto a corrispondere al cessionario l'importo dovuto.

Quest'ultima ipotesi ricorre nel caso in esame.

La società [redacted] ha ceduto il credito vantato nei confronti di [redacted] e tale cessione è stata perfezionata con lettera in data 5/10/2007, pervenuta a [redacted] in data 8/10/2007, nello stesso giorno dell'invio a mezzo fax alla debitrice ceduta della lettera di adesione di cui al doc. n. 6, portante indicazione del numero di utenza telefonica [redacted] intestato a [redacted].

Il ricevimento della lettera di adesione non è stato contestato dall'opponente, la quale, peraltro e come già scritto, risulta essere stata notiziata della cessione del credito anche a mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta il 25/10/2007.

A seguito del ricevimento della comunicazione della cessione del credito, la debitrice ceduta [redacted] ha provveduto a staccare un assegno bancario contraddistinto dal [redacted] tratto sul conto corrente intrattenuto presso la [redacted] per la somma di euro 150.000,00, assegno messo a

disposizione di [redacted] a comprovare con tale condotta l'effettiva esistenza del credito.

La debitrice ceduta [redacted] nonostante il ricevimento della comunicazione di cessione del credito, non ha mai avvisato [redacted] stando alle risultanze di prova disponibili, dei fatti analiticamente esposti nella denuncia querela presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [redacted] in data 17.12.2007 e nell'atto di citazione in opposizione; neppure è stato acquisito nel corso processo alcun elemento di valutazione comprovante la veridicità delle allegazioni di [redacted].

In ragione di tale condotta non improntata a correttezza e buona fede nell'adempimento, [redacted] non può essere ammessa ad opporre a [redacted] per la prima volta nel presente giudizio, fatti - comunque rimasti indiziostri all'esito del processo - sopravvenuti alla cessione del credito, avendo con il proprio comportamento (in cui si inserisce l'emissione dell'assegno bancario di Euro 150.000,00) ingenerato l'affidamento del factor nell'effettiva esistenza del credito ceduto.

Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono poste a carico di [redacted] liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri del D.M. n. 140/2012, applicabile alla fattispecie in ragione della previsione di retroattività posta dal suo articolo 41 ed atteso che l'attività degli avvocati si è esaurita dopo la caducazione delle tariffe (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. n. 18920/2012), tenendo a mente il valore medio per ogni fase processuale svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da [redacted] nei confronti di [redacted], così decide:

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. [redacted] emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 28.02.2008;
- dichiara tenuta e condanna la società opponente alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione sostenute da [redacted] che liquida in Euro 12.200,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge.

Reggio Emilia, 28 dicembre 2013



IL GIUDICE
dott. Cristina Ferrari